



## BIBLIOTECA DEI SAPERI

# Conservazione, restauro e disciplina degli interventi

## Introduzione

Benvenuti!

Nelle precedenti videolezioni abbiamo esaminato la disciplina relativa all'individuazione dei beni culturali e all'accertamento dell'interesse che li caratterizza.

Come anticipato, nel concetto di tutela rientra però anche e principalmente la **Conservazione attiva** dei beni culturali, che costituisce **un vero e proprio obbligo per i proprietari, sia pubblici, che privati**. A tal proposito, una normativa specifica riguarda gli **interventi** sui beni, che devono essere regolati e conformati in modo da garantire la massima **protezione del loro valore culturale**.

In questa videolezione esamineremo quindi:

- la **conservazione** del bene culturale
- il **restauro**
- la disciplina degli **interventi**

Possiamo iniziare.

## La Conservazione dei beni culturali

Il Codice, all'art. **29**, definisce la **conservazione** del bene culturale come una "**coerente, coordinata e programmata** attività di **studio, prevenzione, manutenzione e restauro**".

Ai **sensi dell'art. 30**, la conservazione è un **obbligo** per i proprietari di beni culturali **pubblici e privati**, che sono quindi tenuti ad attivare **tutte le conseguenti opportune iniziative**, sotto la supervisione del Ministero.

Esaminiamo separatamente ognuna delle attività che il Codice ricomprende nel concetto di Conservazione.

## Attività di studio

Sono considerate attività di **studio** quelle volte a ricostruire la storia e le caratteristiche del bene per poterne comprendere, elaborare e proteggere a pieno il **valore culturale**. Queste attività sono ontologicamente **preliminari** rispetto alle altre, perché soltanto la previa acquisizione di conoscenze sul bene consente di individuare **consapevolmente** le **metodologie** necessarie per proteggerlo, conservarlo ed eventualmente restaurarlo.

Lo studio consente poi una **diagnosi dello stato di conservazione** del bene culturale, con conseguente individuazione degli **interventi possibili e necessari per migliorarlo**. Già la commissione Franceschini,

infatti, aveva rilevato come la **tutela intelligente** di un bene culturale non possa che iniziare da un'attenta valutazione del suo stato di conservazione.

### Attività di prevenzione

Sono attività di **prevenzione** quelle mirate a **neutralizzare** eventuali fattori di **rischio** cui è esposto il bene culturale e comunque a **limitare il naturale degrado** della sua struttura fisica.

Si pensi all'utilizzo di teche ad umidità e areazione controllata per ritardare il deterioramento delle opere librerie, oppure alle tecniche di schermatura della luce solare adottate per salvaguardare determinati dipinti.

### Attività di manutenzione

Sono attività di **manutenzione** quelle dirette al **controllo delle condizioni del bene** per il mantenimento della sua integrità, efficienza funzionale e identità.

La definizione di manutenzione data dal Codice è in parte ispirata a quella contenuta nella Carta del Restauro del 1987, ove per manutenzione si intende, più in dettaglio, "mantenere le cose di interesse culturale in **condizioni ottimali di integrità e funzionalità**, specialmente dopo che abbiano subito **interventi eccezionali di conservazione e/o restauro**".

Anche interessante è una definizione contenuta nella **bozza di regolamento** sui lavori pubblici presentata nel 1994 dalla Commissione **Ballardini**, in cui si legge "la manutenzione consiste in una serie di operazioni **tecniche periodiche** volte a mantenere i **caratteri storico-artistici** e la **materialità** del manufatto garantendone la conservazione". Si evidenzia qui il carattere della **periodicità** degli interventi di manutenzione, che devono essere attivati in modo **costante e coordinato** per garantire la effettiva conservazione del bene.

### Il Restauro

Sono infine attività di **restauro** quelle finalizzate al **recupero attivo** del bene culturale e al **ripristino** delle sue parti deteriorate. Esse comportano la ricostituzione della struttura fisica del bene e richiedono non soltanto un elevatissimo livello di competenza, ma anche una profonda consapevolezza dell'aspetto originario.

Il **restauro** ha una dimensione più **invasiva** rispetto alla manutenzione, comportando attività **manipolative** del bene che mirano a restituire un valore in parte compromesso. Il restauro deve, quindi, sempre avvenire sulla base di opportune **valutazioni scientifiche** e con modalità tali da non mettere a rischio né l'integrità strutturale del bene, né la sua identità o la sua ontologia culturale. Ad esempio, il restauro di un dipinto deve rispettare lo stile originale, senza causarne alterazioni o snaturarne le caratteristiche.

### I Professionisti del restauro

Il restauro, comportando un **intervento diretto** sulla struttura fisica del bene, deve essere eseguito da professionisti dotati di elevata qualificazione specifica.

Il Codice valorizza il ruolo di questi **professionisti del restauro**, stabilendo riserve di competenza in loro favore e incentivando specifici percorsi formativi.

Oggi l'insegnamento del restauro è stato istituzionalizzato e avviene in apposite scuole di **alta formazione**, che devono assicurare elevati standard di qualità della didattica.

È poi prevista la possibilità per il Ministero e le Regioni, in concorso con le istituzioni universitarie e con qualificati soggetti pubblici e privati, di istituire **centri di studio e ricerca** cui possono anche essere affidate le operazioni di restauro **più complesse**.

Come vedremo, la necessità di svolgere restauri di **eccezionale difficoltà presso istituzioni estere** è infine ragione giustificatrice per l'**uscita temporanea** di un bene culturale dal territorio nazionale.

### L'Attività di vigilanza del Ministero

Quanto alla vigilanza sulla conservazione, l'art. 19 del Codice prevede la possibilità per il Soprintendente di disporre - con un **minimo preavviso** e nel caso di **urgenza persino senza preavviso** - l'**ispezione dei beni culturali** di proprietà di chiunque.

Tale potere consente alle articolazioni territoriali del Ministero di verificare in ogni momento proprio lo stato di **conservazione** dei beni culturali, anche di **proprietà privata**, adottando eventuali provvedimenti conseguenti.

Con le medesime modalità, il Soprintendente può anche monitorare l'**ottemperanza alle prescrizioni** di tutela **indiretta**, su cui torneremo in altra lezione.

### La Disciplina degli interventi

Ciò premesso, alla conservazione è poi legato il complesso tema degli **interventi sui beni culturali**, che possono sia scaturire dalla **libera volontà** del proprietario, sia essere **imposti dal Ministero** per ragioni di tutela e, dunque, in funzione dell'interesse pubblico.

Esaminiamo la relativa disciplina, contenuta negli articoli **da 20 a seguire** del Codice.

### Gli Interventi vietati

**L'art. 20, rubricato "interventi vietati"**, stabilisce che i beni culturali **non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o comunque adibiti ad usi incompatibili** con il loro carattere storico o artistico, oppure **tali da recare pregiudizio alla loro conservazione**.

Si tratta di un **principio generale**, che va oltre la disciplina degli interventi e riguarda il concetto di tutela a tutto tondo.

È significativo che la norma miri a preservare i beni culturali non soltanto nella loro integrità fisica, ma anche quanto a **funzione e identità**, conformandone le modalità di utilizzo.

Per quanto riguarda specificamente **gli archivi**, ne è altresì vietato lo **smembramento**, sull'ovvia considerazione per cui il valore del bene archivistico non dipende tanto dai **singoli documenti individualmente considerati**, ma dalla loro **organica unione in un unico insieme**. L'**archivio**, infatti,

attraverso una serie ordinata e ragionata di documenti, consente di ricostruire le tracce di una memoria storica.

### Gli Interventi soggetti ad autorizzazione

Tutti gli altri interventi, **anche conservativi e di restauro** a carico dei beni culturali sono consentiti soltanto previa **autorizzazione ministeriale**, che compete al Soprintendente e viene rilasciata all'esito di una **valutazione tecnico-scientifica**.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da chi **intende eseguire l'intervento** e deve essere corredata da una **descrizione tecnica** delle lavorazioni da effettuare e, per i casi più complessi, da un **progetto analitico**.

La legge detta i termini per la durata del procedimento amministrativo: ad esempio, in materia di interventi di edilizia pubblica, il termine è di **centoventi giorni**.

L'autorizzazione rilasciata **può contenere prescrizioni**. Essa **non** ha una **durata predeterminata**, ma decorso un **quinquennio** senza che l'intervento sia stato iniziato, il Soprintendente può dettare nuove o diverse indicazioni.

In sede di autorizzazione, il Soprintendente può anche valutare se l'intervento rivesta il carattere della **necessarietà**, ai fini **dell'erogazione di appositi contributi statali**.

Per i beni **in proprietà pubblica**, sono previste modalità semplificate per l'ottenimento dell'autorizzazione.

### Gli Interventi urgenti

Non è sempre possibile programmare gli interventi con congruo anticipo e attendere i tempi, non brevi, dei procedimenti amministrativi autorizzatori. Si pensi al caso di un affresco che presenti ingravescenti infiltrazioni, tali da causarne un rapido e incessante deterioramento.

L'**impellenza di intervenire** consente di prescindere dalla previa autorizzazione ministeriale. Ai sensi dell'art. 27 del Codice, nei casi di **assoluta urgenza** si può procedere immediatamente agli interventi **indispensabili per evitare danni al bene**, dandone subito **documentata comunicazione** alla soprintendenza, ai fini del rilascio – in questo caso postumo – dell'autorizzazione.

Si badi, però, che gli unici interventi eseguibili in tale ipotesi sono quelli **assolutamente indifferibili** per impedire un danno concreto e attuale al bene tutelato.

### Gli Interventi imposti

Sinora abbiamo esaminato i casi in cui sia il proprietario a voler eseguire spontaneamente interventi su un bene culturale, o comunque consenta alla loro effettuazione. Dobbiamo ora domandarci cosa accada nell'eventualità in cui gli interventi si rendano **necessari** per preservare il bene, la sua natura e le sue funzioni, ma manchi la collaborazione attiva o comunque il consenso del proprietario.

Ai sensi dell'art. **32** del Codice, il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore di un bene culturale, gli **interventi necessari alla sua conservazione** e, in caso di necessità, può persino **provvedervi direttamente**.

### Gli Interventi imposti su beni in proprietà pubblica

Per gli interventi imposti su beni **in proprietà pubblica** sono previste procedure **semplificate**.

In particolare, gli interventi su beni di proprietà dello **Stato** sono eseguiti **direttamente dall'Amministrazione, sotto il monitoraggio del Ministero**, senza aggravii amministrativi.

Nel caso di beni appartenenti ad **altri Enti pubblici o alle Regioni**, è invece richiesta un'**intesa**, che di solito si inserisce nel più ampio contesto di **accordi programmatici pluriennali**.

### Il Procedimento per gli interventi imposti su beni in proprietà dei privati

Veniamo ora ai beni nella **proprietà di privati**.

In tale ipotesi, il Codice prevede uno specifico procedimento per garantire l'**effettuazione degli interventi necessari** anche contro la volontà del proprietario. Vediamo come funziona in concreto.

Anzitutto, il Soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore del bene interessato, la comunicazione di avvio del procedimento, unitamente a una apposita **relazione tecnica** in cui è analiticamente descritta la natura dell'**intervento** e le motivazioni che ne impongono l'esecuzione.

Se il Soprintendente ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi **da parte del Ministero**, ne dà apposita **comunicazione** e l'Amministrazione procede **in proprio**. Ciò avviene principalmente quando le operazioni richiedono una particolare specializzazione o un monitoraggio costante.

### Il Progetto e l'Esecuzione da parte del privato

Negli altri casi, il Soprintendente assegna al proprietario, possessore o detentore del bene, un **termine** per la presentazione di un **progetto esecutivo** dell'intervento, che deve essere redatto nel rispetto della **relazione tecnica ministeriale**.

Se il **progetto non viene inviato**, l'Amministrazione procede **in proprio** a eseguire gli interventi.

Se il **progetto viene inviato**, il Soprintendente, sulla base delle opportune valutazioni tecniche, decide se **respingerlo o approvarlo**.

Qualora il **Soprintendente approvi** il progetto, fissa contestualmente il **termine** per la realizzazione dei lavori, indicando eventuali **ulteriori prescrizioni**.

Nel caso in cui il progetto **sia respinto**, gli interventi non siano stati realizzati nei **termini** indicati o non siano osservate in corso d'opera le **prescrizioni imposte**, il Ministero può decidere in qualsiasi momento di procedere **in proprio**.

Nei casi di **assoluta urgenza**, in cui non sia possibile attendere i tempi del procedimento amministrativo, il Ministero adotta immediatamente le misure conservative necessarie.

### Le Spese conseguenti agli interventi imposti

Gli interventi **imposti**, pur mirando principalmente a proteggere **interessi pubblici**, restituiscono valore anche **economico al bene interessato**, generando un incremento patrimoniale a favore del proprietario.

Su questa premessa, le relative spese restano di norma a carico del **proprietario, possessore o detentore**.

Il Ministero può **concorrere alle spese**, utilizzando appositi **fondi**.

Nel caso in cui siano concessi **contributi o fondi**, il bene deve poi essere reso **accessibile alla collettività** secondo modalità stabilite, caso per caso, da un'apposita **convenzione**.

L'ordinamento rifiuta in sostanza di cofinanziare interventi su beni destinati a restare nell'esclusivo godimento del privato proprietario.

### Potere di vigilanza della soprintendenza

Infine, il Codice accorda al Soprintendente un potere di **vigilanza e repressione attiva** in materia di interventi.

Nel caso in cui siano violate le norme in materia di interventi o siano eseguiti interventi vietati, il Soprintendente può sempre ordinare la **sospensione dei lavori**. Ciò avviene anche nel caso in cui non siano rispettate le **prescrizioni** appositamente impartite per ragioni di tutela.

Il Soprintendente ha infine un analogo **potere di inibitoria** in relazione agli interventi su beni che siano **in attesa di essere sottoposti a verifica** di interesse culturale o che non siano ancora stati oggetto di **dichiarazione** di interesse ai sensi dell'art. 13 del Codice.

### Conclusioni

Bene, siamo giunti al termine di questa lezione dedicata alla **Conservazione** dei beni culturali e alla disciplina degli **Interventi**.

Riepiloghiamo sinteticamente i temi che abbiamo affrontato:

- la **conservazione** dei beni culturali
- le attività di **studio, prevenzione e manutenzione**
- il **restauro**
- gli **interventi vietati**
- gli interventi soggetti ad **autorizzazione**
- gli interventi **necessari, urgenti e imposti**
- i **poteri di vigilanza** del Ministero

Grazie dell'attenzione.

